

N. 00267/2010 REG.SEN.
N. 00438/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 438 del 2007, proposto da:
Azienda Agricola "Il Nuovo Bosco s.r.l.", rappresentata e difesa dagli
avv. Antonio Sala e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultima in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 47;

contro

Comune di Novedrate, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea
Mascetti e Annalisa Palomba, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Paola Balzarini in Milano, v.le Bianca Maria, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 7482/2006 di ripristino dello stato dei luoghi e di
irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 1032,00.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Novedrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori Antonio Sala e Paola Balzarini (in sostituzione di Mascetti);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Novedrate n. 7482/2006 del 4.12.2006 di ripristino dello stato dei luoghi e di irrogazione della sanzione pecuniaria di 1032,00 euro, per i seguenti motivi:

I. violazione dei principi costituzionali pertinenti alla difesa in sede penale; violazione dell'ordine giudiziario di sequestro; incompetenza assoluta in ordine alla regimazione del torrente Valle di Cabiato; violazione l. n. 241/1990 per carenza di istruttoria e di motivazione, anche in relazione al sequestro e al dibattimento in corso;

II. eccesso di potere per sviamento; stravolgimento dell'interesse pubblico, contraddittorietà manifesta con atti provenienti dalla autorità regionale competente.

2. L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa degli atti presupposti, e cioè il diniego di condono e l'ordine di ripristino

adottato dalla Provincia di Como, e per omessa notifica all'ente provinciale.

3. Con memoria depositata il 14 gennaio 2010, la ricorrente chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, in data 15.10.2009, il Comune di Novedrate ha approvato il progetto di sistemazione agro-forestale da lei presentato dalla ricorrente ed ha autorizzato l'esecuzione dei lavori.

4. All'udienza del 28 gennaio 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

5. La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente non può essere accolta difettando i presupposti normativi sanciti dall'art. 23, co. 7, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 in forza del quale, se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza dell'originario ricorrente, il tribunale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

5.1 Questa causa estintiva del processo ricorre, quindi, solo quando la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira, trovi piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.

5.2 Tali presupposti non si sono verificati nel caso di specie, non assumendo rilievo, a questi fini, la presentazione da parte della

azienda agricola “Il nuovo bosco s.r.l.” di un piano di ripristino dello stato dei luoghi, e ciò a prescindere dalla idoneità o meno del progetto ad ottemperare pienamente all’ordinanza impugnata.

6. Né da tale istanza può inferirsi la volontà della ricorrente di rinunciare alla prosecuzione dell’odierno giudizio e di manifestare, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame.

6.1 In tale richiesta – ribadita dal difensore nel corso dell’udienza – la ricorrente condiziona, difatti, il proprio interesse alla decisione del ricorso al presupposto di una declaratoria di piena ottemperanza, da parte della azienda agricola ricorrente, all’ordinanza impugnata, in conseguenza della approvazione del progetto di sistemazione agro-forestale, e chiede, in subordine, l’accoglimento del ricorso.

6.2 Il Collegio ritiene che né tale richiesta né, per le riserve espresse, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore nel corso dell’udienza, siano idonee a portare ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso, non manifestando chiaramente ed incondizionatamente il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla decisione della causa.

7. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Provincia di Como, sollevata dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza e l’inammissibilità nel merito del ricorso.

8. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa

del diniego di condono è fondata, con riferimento alle censure - formulate con il secondo motivo - di eccesso di potere per sviamento, stravolgimento dell'interesse pubblico e contraddittorietà manifesta con atti provenienti dalla autorità regionale competente.

8.1 E', difatti, pacificamente inammissibile l'impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, divenuto inoppugnabile.

8.2 In particolare, il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinvia il suo presupposto. Nessuna utilità giuridicamente rilevante sarebbe, difatti, ritraibile dall'ipotetico annullamento del solo atto applicativo, atteso che all'amministrazione non sarebbe impedito di reiterare una statuizione identica a quella impugnata, stante la perdurante efficacia dell'atto presupposto (Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6715).

8.3 Nel caso di specie, presupposto espresso dell'atto impugnato è il provvedimento di diniego di condono del 28.4.2006. Tale atto non è stato impugnato dalla ricorrente.

8.4 Affermando l'erroneità della individuazione del tracciato del torrente Valle di Cabiato, la ricorrente mira, in realtà,

inammissibilmente, a contestare le movimentazioni di terra poste in essere lungo gli argini di tale torrente, abuso per il quale l'amministrazione ha escluso il condono; parimenti inammissibili sono le censure volte a contestare le conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi il 12.1.2006 in sede di esame delle istanze di condono.

8.5 Il ricorso, in questa parte, è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse.

9. Il primo motivo di ricorso è, invece, infondato.

9.1 Il sequestro penale dell'area della ricorrente non costituisce un ostacolo all'adempimento dell'ordinanza in quanto tale atto si limita a chiedere la presentazione di un progetto di ripristino e non, direttamente, il ripristino dello stato dei luoghi.

9.2 In ogni caso, per giurisprudenza costante l'esistenza di un sequestro penale non rende illegittimo l'ordine di demolizione, potendo influire esclusivamente sul giudizio di responsabilità del privato per l'inottemperanza all'ordine medesimo (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 6 ottobre 2008, n. 8784).

10. Per le ragioni esposte il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile per carenza di interesse.

11. Ragioni di equità consigliano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

In parte respinge il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO